

Documento di proposte per l'attuazione dell'art. 9 del CIS per l'area di crisi di Taranto

INTRODUZIONE

L'area di crisi di Taranto, che interessa i Comuni di Taranto, Statte, Massafra, Crispiano e Montemesola, in ragione delle sue pressanti emergenze ambientali e produttive ed in attuazione di una apposita Legge dedicata (Decreto legge n.1 del 2015 convertito con modificazioni con la legge n. 20 del 2015), è oggetto dal dicembre 2015 di un Contratto Istituzionale di Sviluppo – CIS - con una importante dotazione finanziaria destinata ad avviarne un apprezzabile processo di riqualificazione e di rilancio economico.

Per realizzare il complesso sistema di interventi previsti (bonifica, riqualificazione e sviluppo segnatamente nei settori Agricoltura, Agroindustria, Turismo, Industria del mare, Sistema ricettivo, Terziario e servizi, Pesca, Allevamento, Lattiero-caseario, Commercio, Artigianato, Cultura, Tipizzazioni produttive ... anche mediante la realizzazione di progetti infrastrutturali e di valorizzazione di importanti *asset* urbani) è stato istituito, incardinato in apposita struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio e con l'assistenza tecnica di Invitalia, un Tavolo Istituzionale per l'area di Taranto con il compito di coordinare e concertare le azioni da intraprendere e di definirne le strategie.

Il CIS interviene in un contesto economico e produttivo (metalmecanico, edilizia, servizi, terziario etc.) che ha da tempo smarrito le proprie certezze, gravato dalle perdite inflitte dalla crisi globale e dall'esplosione della questione ambientale, i cui principali *asset* produttivi – fino a ieri caratterizzanti una indiscutibile e solida armatura industriale – sono da tempo in discussione e fanno dell'area un intricato e complesso nodo di crisi.

Il CIS è l'elaborazione di un corposo piano di interventi che serve a riqualificare la provincia di Taranto ed è volto ad equilibrare il rapporto tra le imprese del territorio (es. l'ILVA e il suo indotto sono riconosciuti strategici per l'economia nazionale) ed il territorio.

Negli anni dell'industrializzazione in cui si è tenuto poco conto della cura del territorio, si sono prodotti anche disagi sociali con particolare riferimento alla limitazione della sostenibilità ambientale.

La difficile situazione economica dell'area di crisi di Taranto, sommariamente inquadrata nelle sue recenti involuzioni e criticità, trova puntuale riscontro in alcuni fondamentali indicatori provinciali come quelli del mercato del lavoro che continuano a segnare livelli più che preoccupanti. Per il 2017, dai dati ISTAT, la provincia di Taranto presenta un tasso di attività del 40%, un tasso di occupazione del 33,3% che scende all'8,4% nella fascia di età dei giovani fino a 24 anni, ed un tasso di disoccupazione del 16,8 % con punte del 59,4% a livello giovanile. Fortemente preoccupanti i dati sulle ore di cassa integrazione che su dati INPS, vede nel 2017 un incremento del 44,8% sul 2016 con un livello di 16,7 mln di ore, poco al di sotto di quelle registrate in città come Roma e Milano e ben al di sopra delle restanti città italiane. Di rilievo l'aumento del 62,3% nelle ore di cassa integrazione straordinaria, a segnare l'evidente incancrenirsi delle situazioni, da tempo aperte, di crisi aziendali.

Il ruolo del CIS è strategico sia per quanto riguarda la ripresa degli investimenti che per l'incremento occupazionale anche se non sono certi ed omogenei i tempi di gestione dei lavori da svolgere all'interno del programma.

Circa un quarto delle risorse stanziare sono state spese su alcune opere di recupero nell'ambito dei beni culturali e sull'efficientamento dell'area portuale. Molto c'è ancora da fare come il recupero strutturale della città vecchia e i lavori di costruzione del nuovo Ospedale di Taranto.

Il rischio di infiltrazioni mafiose e di logiche illecite nella gestione degli appalti dovrà essere arginato attraverso le procedure previste e sancite nel protocollo di legalità del CIS, sottoscritto il 3 agosto 2017 presso la Prefettura di Taranto.

Inoltre, è fondamentale dotarsi di un protocollo di gestione adeguato dedicato alle informative, agli indicatori di congruità, alla scelta della manodopera necessaria (così come previsto dall'art. 9 del CIS), sull'individuazione di un bacino di crisi per l'applicazione della c.d. clausola sociale.

L'Art. 9 del CIS si divide in due commi. Il primo riguarda l'applicazione della clausola sociale dei lavoratori con l'individuazione di un preciso bacino di crisi. Con le proposte contenute nel presente documento si intende tracciare un percorso condiviso con l'affermazione del sistema delle regole e di buone pratiche di gestione delle gare d'appalto.

Il secondo comma, invece, si riferisce all'opportunità delle imprese del territorio tarantino di poter contare su una prospettiva di rilancio dopo anni di crisi e ridimensionamento della capacità produttiva. Difatti, il suddetto comma consegna un preciso indirizzo di modalità di coinvolgimento delle imprese residente sul territorio, con particolare attenzione alle Piccole e medie imprese (PMI).

Il Codice degli Appalti in vigore prevede misure affinché le PMI, nell'ambito della definizione dei criteri di partecipazione alle gare debbano essere tali da non escludere le microimprese.

1. BACINO DI CRISI – CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PLATEE.

Come gruppo di lavoro del CIS, si ritiene di dover individuare il bacino di crisi partendo dai seguenti requisiti:

- Stato occupazionale. I lavoratori dovranno essere individuati sulla base del proprio stato occupazionale certificato dal CTI. La platea deve essere composta da lavoratori in stato di disoccupazione che hanno perso il lavoro (definire arco temporale) e con i seguenti requisiti elencati in funzione delle priorità:
 - Lavoratori collocati nelle liste di mobilità o in Naspi e per i quali è scaduto il trattamento dell'indennità di mobilità o di Naspi.
 - Lavoratori collocati nelle liste di mobilità o in Naspi ai quali scade il trattamento entro 12 mesi dall'affidamento del lavoro in appalto;
 - Lavoratori collocati in ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro in caso di impresa che si sia aggiudicata l'appalto e che precedentemente ha collocato i propri lavoratori, attualmente in forza, in ammortizzatore sociale senza licenziamento (CIG, CIGS, CIG in deroga, Contratto di Solidarietà, FIS, etc);
- Competenze professionali. Nella documentazione di gara dovrà essere prevista l'indicazione, oltre che del costo della manodopera ai sensi dell'art.23 comma 16 del

Codice, delle tipologie professionali richieste in relazione all'oggetto dell'appalto, al fine di rendere più evidente il percorso di individuazione di lavoratori all'interno del bacino di crisi.

Il gruppo di lavoro istituito in capo al CIS per Taranto, dovrà operare partendo dal presupposto che è assolutamente necessario coinvolgere tutti quegli Enti istituzionali e della bilateralità privata in possesso delle dovute informazioni inerenti ai requisiti di accesso al bacino di crisi, ovvero CTI, INPS, Ispettorato del Lavoro.

La ricollocazione dei lavoratori dovrà avvenire tenendo conto in via prioritaria anche dei carichi familiari (come da esempio legge 223/91 sui criteri di scelta).

Per tutte le motivazioni enunciate, sarebbe auspicabile che gli Enti istituzionali sopra richiamati facessero parte in maniera permanente del "Gruppo di Lavoro – CIS Taranto", anche al fine di attivare in tale ambito un apposito osservatorio costituito dai componenti del Gruppo di lavoro e dai rispettivi rappresentanti finalizzato a definire i criteri di cui sopra ed a monitorare il "bacino di crisi" composto da lavoratrici e lavoratori residenti nella provincia di Taranto.

2. GESTIONE DEGLI APPALTI

✓ **Pre/informativa della stazione appaltante;**

Con la determina a contrarre, indicante l'intendimento di avvalersi della clausola sociale ex art. 9 CIS per Taranto, la stazione appaltante si impegna a comunicare alle OO. SS. Confederali e di categoria di CGIL CISL UIL, almeno 30 giorni prima dell'effettiva pubblicazione del bando di gara, il documento contenente l'attestazione dei costi della manodopera e dei fabbisogni per tipologie professionali in relazione all'oggetto dell'appalto. Nei soli casi di riassorbimento della manodopera dell'appaltatore uscente, tale comunicazione dovrà contenere informazioni riguardanti una comparazione con la precedente gara in merito ai costi (in caso di appalto per rinnovo parte appaltatrice), unità di personale precedentemente impiegato, il monte ore richiesto, la specifica della qualifica e della mansione svolta.

✓ **Clausola sociale del bacino di crisi – tutela dell'occupazione dei lavoratori svantaggiati destinatari dei finanziamenti dei lavori del CIS;**

Si conviene sulla necessità che le stazioni appaltanti come sopra individuate, all'interno del bando del disciplinare di gara, nei casi di affidamento con l'offerta economicamente vantaggiosa prevedano criteri premiali, ai fini dell'aggiudicazione, a favore delle aziende candidate che si impegnino ad assumere il maggior numero di lavoratori interessati alla clausola in possesso dei requisiti di cui al bacino di crisi, nel rispetto dei principi stabiliti dal comma 1 dell'art. 9 del CIS per Taranto e dal presente documento.

- ✓ In tale fattispecie, nella documentazione di gara comprensiva altresì dello schema di contratto, vi sarà l'impegno per assunzioni utili ai fini dell'acquisizione del relativo punteggio premiale con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato

I criteri di premialità dovranno essere progressivi e proporzionali al numero di assunzioni dichiarate nell'offerta. A tal fine le stazioni appaltanti, nella documentazione di gara, dovranno prevedere la modalità per ciascun concorrente di procedere alla preventiva consultazione delle professionalità elencate nel predetto bacino di crisi, al fine di rendere possibile una corretta predisposizione dell'offerta in relazione alla pianificazione della propria organizzazione aziendale per la specifica commessa.

Il mancato rispetto degli obblighi di assunzione rappresentati nelle offerte sarà oggetto dei rimedi previsti dalle norme, compresa la risoluzione del contratto; quest'ultima indicazione deve essere richiamata puntualmente in ogni capitolato di gara degli appalti CIS, in linea con quanto sancito dal Codice degli Appalti (Dlgs 50/2016) così come modificato dal DL 56/2017. **Clausola sociale nei casi di successione degli appalti;**

Le stazioni appaltanti si impegnano alla tutela dell'occupazione nei cambi di appalto e di gestione. Conseguentemente, in caso di cambio di appalto e di gestione, i capitolati di gara dovranno prevedere che aziende subentranti siano tenute all'assunzione della manodopera già occupata nel precedente appalto come previsto dall'art 50 dlgs 50/16 modificato dal decreto 56/17.

La condizione fondamentale dell'aggiudicazione dell'appalto sarà l'impegno all'assorbimento di tutta la forza lavoro impiegata stabilmente all'interno dell'unità produttiva per chi lavora stabilmente all'interno di un'unica unità produttiva o attraverso un riconoscimento della prevalenza lavorativa in caso di presenza su più unità produttive da parte delle lavoratrici e dei lavoratori da almeno 3 mesi. In caso di fabbisogno di personale superiore nella gestione del nuovo appalto, rispetto a quello cessato, l'azienda appaltatrice dovrà riconoscere un diritto di precedenza alla forza lavoro impiegata a tempo determinato con la precedente società appaltatrice, fermo restando il principio del requisito dell'anzianità contrattuale di cui sopra. La stazione appaltante e/o la società appaltatrice uscente, daranno immediata comunicazione del cambio di appalto, inviando una comunicazione alle OO. SS. di categoria di CGIL CISL UIL almeno 15 giorni prima l'effettivo affidamento nel rispetto anche del CCNL di riferimento, fermo restando le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. Le stesse OO.SS. potranno poi proporre la procedura di consultazione da svolgere in sede sindacale e/o in sede istituzionale, Provincia di Taranto – Servizio Controversie Collettive, oppure, presso la ITL.

Le finalità perseguite con l'art.9, e con il CIS in generale, si perseguono anche prestando attenzione alla corretta applicazione dei CCNL degli adempimenti retributivi e contributivi previsti, delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché considerando la necessità di verificare tali profili in ordine agli adeguati livelli di manodopera dichiarata ed effettivamente impiegata nella esecuzione delle opere programmate.

Inoltre, è fondamentale dotarsi di un protocollo di gestione dedicato alle informative, agli indicatori di congruità, alla scelta della manodopera necessaria, al fine di procedere a monitorare i diversi profili di tutela del lavoro così come sopra evidenziati.

✓ **Formazione delle lavoratrici e dei lavoratori;**

Al fine di conseguire una maggiore efficacia dell'azione, si prospetta l'esigenza, identificato nella sua composizione il bacino di crisi, di avviare interventi formativi, attivando le necessarie risorse finanziarie in collaborazione con le istituzioni territoriali, di qualificazione dei lavoratori al fine di accrescerne complessivamente le potenzialità di impiego, con clausola sociale, nella esecuzione degli appalti del CIS. Potranno essere inoltre previsti, con eventuali provviste finanziarie dedicate, piani formativi aziendali in capo all'appaltatore nella prospettiva di un'adeguata integrazione dei lavoratori negli organici di commessa.

✓ **Indicazione del CCNL di applicazione;**

Su ogni capitolato di gara si richiede di inserire il CCNL applicato, così come sancito dal Dlgs 50/2016 all'articolo 30 comma 4, il quale recita testualmente “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso all'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”.

✓ **Pertinenza contrattuale e indicazione dei profili professionali;**

Al fine di chiarire competenze e responsabilità, ogni capitolato di gara dovrà prevedere le figure professionali richieste che dovranno trovare applicazione nel CCNL indicato.

✓ **Valutazione delle offerte e aggiudicazione degli appalti;**

L'aggiudicazione deve avvenire sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La stazione appaltante, al fine di individuare il miglior rapporto qualità-prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico del 20%.

✓ **Salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori;**

Fermo restando quanto già sancito dai dispositivi di legge vigenti con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 (coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106), a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori verrà garantita la dotazione di tutti i DPI, contestualmente all'inizio delle attività, nonché le informazioni necessarie al fine di svolgere il proprio lavoro in sicurezza.

A tale fine le stazioni appaltanti si impegnano a far inserire, nei bandi di gara del CIS, quanto disposto da dette norme nei contratti di appalto e disporrà affinché si operi per l'applicazione, l'attuazione e la verifica puntuale del complesso degli adempimenti previsti alla prevenzione ed alla tutela della sicurezza nei cantieri.

Per le lavoratrici e i lavoratori esposti ad elevati rischi, verrà fornita l'adeguata formazione al fine di svolgere le proprie mansioni in totale sicurezza. In questa materia rientra anche la specifica definizione della garanzia di gestione di idonei spogliatoi, della divisa delle lavoratrici e dei lavoratori PULITA E SANIFICATA e della conservazione degli effetti personali. Tali oneri di gestione dovranno essere considerati nei capitolati di gara a totale carico delle imprese appaltatrici. Le parti si impegnano a considerare il coinvolgimento di Enti istituzionali come SPESAL, INAIL, ARPA al fine di garantire una effettiva vigilanza sulle attività di lavoro, compresa l'informativa alle Parti sociali.

In particolare, si riconosce il ruolo di supporto alla prevenzione per la sicurezza sui cantieri, con riferimento al comparto edile, del Formedil CPT di Taranto per la formazione ed informazione dei lavoratori impegnati e per l'assistenza alle imprese, nella predisposizione delle misure necessarie all'assolvimento delle specifiche previsioni normative in materia.

Si ribadisce inoltre la necessità di un fattivo coinvolgimento di Enti istituzionali preposti al fine di garantire una effettiva vigilanza sulle attività di lavoro, compresa l'informativa alle parti sociali.

Si segnala inoltre che il Formedil CPT, oltre a garantire la formazione iniziale e continua per le maestranze, opera con i propri tecnici sul campo per assistere imprese e lavoratori nella migliore gestione della sicurezza sui cantieri, integrando in un'ottica di fattiva prevenzione l'azione degli Enti di controllo. Si propone pertanto di sviluppare, in un'ottica di prevenzione, l'attività di monitoraggio dei corretti adempimenti in materia di sicurezza anche avvalendosi dell'assistenza tecnica sul campo fornita dai tecnici

qualificati del FORMEDIL CPT, favorendone l'ingresso in cantiere con finalità esclusivamente consulenziali e collaborative.

✓ **Inadempimento degli obblighi retributivi e contributivi dell'appaltatore con immediata revoca degli affidamenti in appalto**

In caso di verificata e conclamata inadempienza contrattuale e/o contributiva della società appaltatrice nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, o di altre attività illecite e irrispettose dei vincoli di Legge, la stazione appaltante è tenuta a dare sollecita applicazione ai rimedi di cui ai commi 5, 5bis e 6 dell'art.30 del Codice.

Inoltre, le parti riceveranno comunicazione periodica dei flussi informativi della banca dati e anagrafe esecutori di cui all'art. 7 del Protocollo di Legalità per il CIS.

✓ **Verifica della congruità del costo della manodopera**

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, si propone, anche attraverso l'analisi dei flussi di manodopera prevista nel Protocollo di Legalità del CIS e la verifica dall'adeguatezza dei modelli di prevenzione del rischio di sfruttamento del lavoro ai sensi della legge 231 del 2001, di evidenziare da un lato i profili di congruità (entità della manodopera impiegata rispetto alla tipologia ed alla entità della lavorazione eseguita), fenomeno spesso rilevato in cantiere e dall'altro la corrispondenza tra la manodopera impiegata effettivamente in cantiere e l'entità reale della relativa contribuzione versata, per i lavori edili, alla Cassa Edile.

Si rappresenta pertanto l'importanza di procedere alla verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. La congruità del costo della manodopera per i lavori edili potrà essere attestata dalla Cassa Edile di Taranto, sulla base di appositi parametri definibili in relazione ad esperienze nazionali in corso, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori e del saldo finale.

✓ **Attivazione procedure di cui al protocollo sulla legalità CIS sottoscritto il 3 agosto 2017 presso la Prefettura di Taranto;**

Il presente documento è da considerarsi complementare al protocollo di legalità per il CIS sottoscritto in data 3 agosto 2017 presso la Prefettura di Taranto, inerente a tutte le attività di certificazione delle imprese estranee a logiche e/o pratiche mafiose e di sfruttamento della manodopera. Ne completa le finalità con specifico riferimento al contrasto dello sfruttamento del lavoro, delle irregolarità e dell'evasione delle norme poste a tutela del lavoro.

✓ **Condivisione del presente protocollo;**

Tutte le stazioni appaltanti che dovranno individuare le procedure in appalto per i lavori rientranti nel piano di sviluppo del CIS sottoscrivono per accettazione e condivisione il presente protocollo d'intesa e gli impegni che ne derivano.

✓ **Relazioni sindacali;**

I soggetti aderenti al Gruppo di Lavoro si incontreranno periodicamente presso la Prefettura di Taranto per un monitoraggio dei lavori e per condividere le informazioni necessarie o comunque ad impulso delle parti firmatarie.

Per gli appalti superiori alla soglia comunitaria, i soggetti aderenti potranno chiedere alla Prefettura di promuovere la definizione di apposite intese con l'appaltatore per concertare l'individuazione della filiera,

l'impiego delle maestranze e le relazioni sindacali, il rispetto delle previsioni in materia di sicurezza sul lavoro, l'applicazione del corretto CCNL e l'attuazione degli adempimenti retributivi e contributivi.

3. LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLE PMI AGLI APPALTI DEL CIS

Con il nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni (D.Lgs. n. 50 del 2016), in attuazione anche della direttiva 2004/24/UE, la funzione pro-concorrenziale delle regole di evidenza pubblica e l'attenzione alle PMI assumono grande rilievo e diventano baricentriche al sistema.

L'art. 51 del nuovo codice stabilisce che *“al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali ... in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture”*, ma soprattutto che *“nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese”*.

L'art. 30 comma 1, specifica che le stazioni appaltanti rispettano altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità, ciò ai fini di una piena tutela delle imprese concorrenti e del corretto funzionamento del mercato.

Il successivo settimo comma dello stesso art. 30 dispone che *“i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese”*.

L'art. 83 comma 2 dispone che i requisiti di idoneità professionale e le capacità economica e finanziaria e tecniche – professionali devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, *“tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”*.

Con specifico riferimento alle microimprese, PMI , particolare rilievo assume il secondo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 83, secondo cui *“per i lavori, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII”*.

Sempre in tale direzione, l'art.95 comma 13 è assai chiaro nello stabilire che *“compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese...”*.

In materia di subappalto, poi, l'art. 105 comma 13, a tutela delle esigenze delle PMI, contempla la possibilità che *“la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite ... quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa”*.

Sulla base del complessivo quadro normativo sopra esposto, si illustrano di seguito alcune proposte operative con l'obiettivo di dare attuazione agli intendimenti espressi nell'art.9 del CIS.

Si propone, compatibilmente con la natura dell'opera da affidare, l'applicazione del disposto dell'art. 51: *“al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali ... ovvero in lotti prestazionali ... in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti indicano, altresì, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti. Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente.”*.

Sulla base del combinato disposto del comma 7 dell'art. 30 - *“i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese”* – e del comma 13 dell'art.95 - *le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare ... per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese”* – si propone di valutare la possibilità, nelle procedure da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di definire nel bando di gara apposite premialità per la presenza in aggregazioni temporanee, quali mandanti o cooptate, di micro, piccole e medie imprese *“residenti nella regione e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti”*, nel pieno principio stabilito dal comma 2 dell'art. 9 del CIS.

Nelle procedure che prevedono il ricorso al subappalto, si propone di dare applicazione al comma 13 dell'art.105 prevedendo che *“la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite ...*

Sempre in tema di subappalto, un'efficace misura tesa a favorire le microimprese, le PMI ben potrebbe consistere nell'obbligo, contemplato nella *lex specialis* di gara, che nella terna di subappaltatori, da indicare obbligatoriamente in sede di offerta ai sensi del comma 6 dell'art. 105, sia contemplata almeno un'impresa del suddetto genere (microimpresa, piccola e media impresa).

Si potrebbero prevedere, all'interno del contratto di appalto, impegni generali di ricorso alle filiere di forniture territoriali sempre nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale dell'appaltatore, e comunque, richiamando sempre i principi dell'art. 9 comma 2 del CIS.

Confindustria Taranto

CGIL TARANTO

CISL TARANTO

UIL TARANTO